

Causa C-117/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

15 febbraio 2019

Giudice del rinvio:

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės
(Lituania)

Data della decisione di rinvio:

8 febbraio 2019

Ricorrente:

AB Linas Agro

Resistente:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

(commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di
Lituania)

DECISIONE

SUL RICORSO DELLA AB LINAS AGRO DEL 12 DICEMBRE 2018

8 febbraio 2019 (omissis)

Vilnius

La commissione per il contenzioso tributario presso

il governo della Repubblica di Lituania

(omissis)

[nome e cognome dei membri della commissione per il contenzioso tributario e dei rappresentanti delle parti]

esaminato, il 15 gennaio 2019, il ricorso della AB Linas Agro (in prosieguo: la «ricorrente») del 12 dicembre 2018 concernente la decisione del 16 novembre 2018 del Muitinès departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (dipartimento doganale presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania; in prosieguo: il «dipartimento doganale» o l'«autorità tributaria centrale») (omissis), ha accertato quanto segue:

L'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 234) stabilisce che quando una questione concernente l'interpretazione di atti rientranti nella competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia») adottati dalle istituzioni dell'Unione europea è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Nella sentenza del 21 ottobre 2010, Nidera Handelscompagnie (C-385/09, EU:C:2010:627), la Corte di giustizia ha concluso che la commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania (in prosieguo: la «commissione per il contenzioso tributario») possiede le caratteristiche di un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 234 CE (e, quindi, anche ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Diritto dell'Unione

1. Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016; regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio [**Or. 2**] (in prosieguo: il «regolamento n. 999/2014»). Conformemente al regolamento n. 999/2014, le merci originarie della Russia fabbricate dalla società russa Dorogobuzh e classificate nel codice TARIC 3105 20 10 50 sono assoggettate a un dazio antidumping definitivo di EUR 42,83/1 000 kg (codice addizionale TARIC A999).
2. Il regolamento n. 999/2014 stabilisce che il prodotto interessato è lo stesso prodotto definito al regolamento (CE) n. 661/2008, vale a dire concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, attualmente classificati, in particolare, sotto il codice NC ex 3105 20 10 e originari della Russia. Il regolamento (CE) n. 661/2008, dell'8 luglio 2008, istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e sulle importazioni di concimi solidi originari della Russia con un titolo di nitrato di

ammonio superiore all'80% in peso di cui, in particolare, al codice NC ex 3105 20 10. Quest'ultimo prodotto è stato incluso nell'ambito delle misure applicabili con il regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo: il «regolamento n. 945/2005»).

3. Il considerando 20 del regolamento n. 945/2005 così recita: «Il prodotto in esame viene fabbricato a partire da ammoniaca (NH_3) e acido nitrico (HNO_3), dalla cui combinazione si produce per l'appunto nitrato di ammonio (NH_4NO_3 , di seguito denominato con la sigla "AN"). Il titolo (tenore) di N del prodotto in esame è superiore al 28% in peso (di norma è compreso tra 33% e 34%). Il rapporto tra il titolo (tenore) di AN e quello di N, rapporto che dipende dal peso atomico degli elementi, è 2,86. Di conseguenza, dato che il prodotto in esame ha un titolo superiore al 28% in peso di N, esso contiene automaticamente oltre l'80% in peso di AN (di norma in percentuale compresa tra 94% e 97%). (...)».
4. Il considerando 21 del regolamento n. 945/2005 così recita: «Due sono le caratteristiche essenziali della composizione chimica del prodotto in esame: l'espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo del titolo (tenore) di N e di AN. Il N è espresso in forma di azoto nitrico (ione nitrato NO_3^-) e di azoto ammoniacale (ione ammonio NH_4^+), e il rapporto tra i due è di 1:1. Il livello del tenore di N è sempre superiore al 28% in peso e, di conseguenza, come spiegato precedentemente, il livello di AN è sempre superiore all'80% in peso».
5. Il considerando 22 del regolamento n. 945/2005 così recita: «Si è accertato che anche i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda venivano fabbricati a partire da ammoniaca e acido nitrico, avevano un titolo (tenore) di N superiore al 28% in peso e, pertanto, un titolo (tenore) di AN superiore all'80% in peso. Oltre all'AN, in questi nuovi tipi di prodotto potevano essere incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali. Non solo, ma anche in questi prodotti il N veniva espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale, e anche in questo caso il rapporto tra i due era all'incirca di 1:1».
6. Il considerando 23 del regolamento n. 945/2005 così recita: «Tuttavia, i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda venivano sottoposti a un ulteriore processo per aggiungervi elementi nutritivi principali (...) diversi dal N, ossia P e/o K, la cui presenza trasformava il prodotto in un fertilizzante o concime composto. Tale concime composto poteva essere ottenuto per via chimica o per miscelazione. Nonostante l'aggiunta di altri elementi nutritivi principali e a prescindere dal tipo di processo di trasformazione subito (per via chimica o per miscelazione), si è accertato che tutto ciò non aveva alterato nessuna delle caratteristiche chimiche essenziali dell'AN contenuto in questi nuovi tipi di prodotto, vale a dire

l'espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo del titolo (tenore) di N e di AN, i quali risultavano superiori, rispettivamente, al 28% e all'80% in peso».

Fatti

7. Durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, la ricorrente importava dall'impresa russa PAO Dorogobuzh concime a base di nitrato di ammonio NPK 30-4-4, che dichiarava, nelle dichiarazioni d'importazione, sotto il codice TARIC 3105 [Or. 3] 20 90 00 (Altri concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio) o sotto il codice TARIC 3105 20 10 90 (Altri concimi minerali o chimici con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco).
8. Il Kauno teritorinè muitinè (Ufficio doganale di Kaunas) compiva una verifica a carico della ricorrente relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017 e redigeva una relazione di verifica datata 31 luglio 2018 (omissis) in cui stabiliva che le merci — concimi NPK 30-4-4 — dichiarate nelle dichiarazioni d'importazione redatte nel suddetto periodo (complessivamente 29 dichiarazioni d'importazione) avrebbero dovuto essere classificate sotto il codice TARIC 3105 20 10 50 (concimi solidi *con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso*, e con un titolo di fosforo valutato come P_2O_5 e un titolo di potassio valutato come K_2O pari o superiore al 6% in peso ma inferiore al 9 % in peso), specificando il codice addizionale TARIC A999. Tale ufficio doganale ha applicato un dazio all'importazione del 6,5% e ha istituito un dazio antidumping definitivo di EUR 42,83/1 000 kg.
9. Sulla base dei documenti forniti nel corso delle operazioni di sdoganamento e della descrizione delle merci contenuta nelle dichiarazioni d'importazione, l'Ufficio doganale di Kaunas stabiliva che in tutti i casi la ricorrente aveva importato concime NPK 30-4-4, il che significa che il titolo di azoto (N) del concime è pari al 30% in peso, il tenore di fosforo (P) al 4% e il tenore di potassio (K) al 4%. In presenza dell'incontestata prova da parte del fabbricante (certificati di qualità) che il titolo di azoto del prodotto di cui trattasi è pari al 30% in peso, vale a dire che supera il 28%, mentre il titolo di fosforo e il titolo di potassio sono pari, ciascuno, al 4% in peso, si stabiliva che il titolo di nitrato di ammonio del prodotto di cui trattasi era superiore all'80% in peso. Pertanto, il concime NPK 30-4-4 importato dalla ricorrente corrisponde al prodotto descritto nel regolamento n. 945/2005 e, tenuto conto del titolo degli elementi nutritivi principali del concime (titolo di azoto superiore al 28% in peso e titolo complessivo di fosforo e potassio pari all'8 % in peso), il prodotto di cui trattasi veniva classificato sotto il codice TARIC 3105 20 10 50 (concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P_2O_5 e un titolo di potassio valutato come K_2O pari o superiore al 6% in peso ma inferiore al 9% in peso) e assoggettato a un dazio antidumping definitivo di EUR 42,83/1 000 kg.

10. L'Ufficio doganale di Kaunas analizzava inoltre campioni dei prodotti dichiarati dalla ricorrente (resoconti del campionamento del 27 marzo 2018 e del 12 aprile 2018). Dopo aver analizzato i campioni, il laboratorio doganale stabiliva che gli spettri IR dei campioni corrispondevano ai campioni di spettri IR per i concimi a base di azoto, fosforo e potassio (NPK) disponibili in laboratorio. È stato accertato che il titolo di azoto del concime NPK 30-4-4 in esame superava il 28% in peso, mentre il titolo di fosforo e potassio superava il 6 % in peso ma era inferiore al 9 % in peso, vale a dire che il prodotto esaminato dovrebbe essere classificato nel codice TARIC 3105 20 10 50 in conformità dei parametri fissati nel corso degli accertamenti.
11. La relazione di verifica (omissis) del 31 luglio 2018 assoggettava la ricorrente al seguente obbligo fiscale: dazio antidumping definitivo per EUR 496 302, IVA all'importazione per EUR 104 220, interessi di mora su dazio antidumping definitivo non versato per EUR 12 954, interessi di mora sull'IVA all'importazione non versata per EUR 14 808 e sanzione per EUR 120 104.
12. La ricorrente, non condividendo la relazione di verifica dell'Ufficio doganale di Kaunas, presentava ricorso al dipartimento doganale avviando così un contenzioso tributario. Con decisione (omissis) del 16 novembre 2018, il dipartimento doganale respingeva il ricorso della ricorrente.
13. Nella decisione, il dipartimento doganale confermava la posizione dell'Ufficio doganale di Kaunas. Il dipartimento doganale osservava che, sulla base della presunzione prevista nei considerando da 21 a 23 del regolamento n. 945/2005, quando il contenuto in azoto del concime è noto, l'esatta determinazione del titolo di nitrato di ammonio mediante test di laboratorio non è necessaria, posto che detto titolo è presunto. I documenti forniti dal produttore del concime, indicanti gli elementi nutritivi principali contenuti all'interno di esso e i rispettivi livelli, sono sufficienti ai fini della classificazione del concime NPK 30-4-4 importato dalla ricorrente e, quindi, ai fini dell'imposizione del dazio antidumping corrispondente.

[Or. 4]

14. Il 12 dicembre 2018 la ricorrente, non condividendo la decisione (omissis) del 16 novembre 2018 del dipartimento doganale, presentava ricorso dinanzi alla commissione per il contenzioso tributario. La ricorrente non nega che il tenore dell'elemento nutritivo principale, l'azoto (N), nel concime NPK 30-4-4 da essa importato, sia pari al 30% in peso; tuttavia, essa afferma che il mero fatto che il tenore di azoto (N) nel concime NPK 30-4-4 superi il 28% non rappresenta da solo una giustificazione per ritenere che il tenore di nitrato di ammonio superi l'80% del peso totale e che il concime NPK 30-4-4 avrebbe dovuto (dovrebbe) essere classificato sotto il codice TARIC 3105 20 10 50. In altri termini, la percentuale di nitrato di ammonio nel concime NPK 30-4-4 non potrebbe essere stabilita unicamente riferendosi in maniera dichiarativa al rapporto, come specificato (calcolato) nel preambolo del regolamento n. 945/2005, tra peso del nitrato di ammonio e peso dell'azoto contenuto in detto nitrato di ammonio. La

ricorrente sottolinea che il preambolo al regolamento n. 945/2005 non ha efficacia giuridica vincolante; pertanto, il dipartimento doganale ha deciso, in mancanza di una base giuridica, di basarsi non su dati fattuali ricavati da test di laboratorio ma su presunzioni teoriche contenute nel preambolo del regolamento citato (in particolare, nei considerando da 20 a 23) relativamente al tenore di nitrato di ammonio del concime composto NPK 30-4-4.

15. La ricorrente dissente altresì dall'interpretazione del preambolo del regolamento di cui trattasi difesa dal dipartimento doganale. Nel regolamento n. 945/2005, l'espressione «prodotto in esame» indica il nitrato di ammonio e non il concime composto NPK (considerando 17). Pertanto, l'azoto deve essere misurato non nel peso totale del concime NPK ma solo nella misura in cui è contenuto nel nitrato di ammonio. Così, la presunzione succitata può essere applicata unicamente all'azoto contenuto nel nitrato di ammonio (vale a dire azoto derivante da nitrato di ammonio). La medesima conclusione è confermata anche dal contenuto del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi, attualmente in vigore: «per concimi a base di nitrato ammonico (...), semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28% d'azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico».
16. Alla luce di quanto precede, la commissione per il contenzioso tributario chiede se le dichiarazioni contenute nel preambolo del regolamento n. 945/2005, in particolare nei considerando da 20 a 23, secondo cui, «*se il prodotto in esame ha un titolo superiore al 28% in peso di azoto (N), esso contiene automaticamente oltre l'80% in peso di nitrato di ammonio (AN)*», debbano essere considerate una presunzione consolidata che consente di concludere che, quando il prodotto di cui trattasi (concime a base di nitrato di ammonio) contiene almeno il 28% di azoto (N), il suo titolo di nitrato di ammonio (AN) è sempre superiore all'80%.
17. Si chiede inoltre se tale presunzione si applichi ai nuovi tipi di prodotto interessato indicati nel regolamento n. 945/2005, vale a dire ai concimi NPK con un tenore di azoto (N) pari o superiore al 28% in peso, un rapporto tra azoto ammoniacale e azoto nitrico all'incirca di 1:1 e un tenore di fosforo (P) e/o potassio (K) non superiore al 12% in peso, ad esempio, il concime NPK 30-4-4 oggetto della presente controversia.
18. In caso di risposta affermativa alle questioni di cui ai punti 16 e 17, si pone la questione se la succitata presunzione prevista nel regolamento n. 945/2005 abbia efficacia giuridica vincolante, nel senso che è possibile fondarsi su di essa in sede di classificazione nei codici TARIC dei concimi NPK specificati al punto 17 e, di conseguenza, ai fini dell'applicazione delle misure in vigore (dazio antidumping), benché l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 945/2005 [e, parimenti, l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera c), del regolamento n. 999/2014 in vigore all'epoca dell'espletamento delle procedure di importazione di cui trattasi] colleghi l'imposizione del dazio antidumping definitivo non al tenore dell'elemento chimico azoto (N) in un prodotto, ma al tenore del composto

chimico nitrato di ammonio (AN) e al tenore di fosforo e potassio all'interno di esso.

19. Ai fini della classificazione nei codici TARIC dei concimi NPK di cui al punto 17 e, di conseguenza, ai fini dell'applicazione delle misure in vigore (dazio antidumping) – tenuto conto degli obiettivi indicati nei considerando 35 e 36 del regolamento n. 945/2005, ossia applicare le misure in vigore ai nuovi tipi di prodotti sulla base del principio di proporzionalità e semplificare il regime doganale e l'applicazione delle aliquote di dazio adeguate, corrispondenti cioè al quantitativo di prodotto in esame incorporato nel concime composto –, si pone la questione se, nel calcolare (determinare) il tenore di nitrato di ammonio di tali concimi, sia possibile fondarsi sulla presunzione illustrata nel punto 16. In altri termini, una volta calcolato il tenore di azoto (N) nei concimi NPK cui fa riferimento il punto 17 (sulla base dei documenti forniti dall'importatore [Or. 5] all'epoca delle operazioni di sdoganamento o durante i test di laboratorio), il tenore di nitrato di ammonio è calcolato (determinato) in ragione del rapporto tra tenore di nitrato di ammonio (AN) e tenore di azoto (N) indicato nel considerando 20 del regolamento n. 945/2005, che dipende dal peso atomico degli elementi ed è 2,86, senza effettuare alcun ulteriore test di laboratorio per stabilire l'esatto tenore del nitrato di ammonio?
20. Le risposte alle questioni che precedono sono essenziali e devono essere definite nell'esaminare il ricorso della ricorrente poiché la validità della tassazione a suo carico e il diritto del dipartimento doganale a liquidare ulteriori importi esigibili a titolo di dazio antidumping definitivo e di IVA dipendono dall'interpretazione (omissis) delle disposizioni di legge oggetto di esame.
21. Inoltre, la commissione per il contenzioso tributario ritiene che il rinvio alla Corte di giustizia nella fase precontenziosa dell'esame della controversia tributaria sia utile nell'ottica di una celere definizione delle controversie in materia tributaria.
22. A norma dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (omissis) [rimandi alla normativa nazionale], la commissione per il contenzioso tributario delibera di:
 - sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
 1. Se le dichiarazioni contenute nel preambolo del regolamento n. 945/2005, in particolare nei considerando da 20 a 23, secondo cui, «se il prodotto in esame ha un titolo superiore al 28% in peso di azoto (N), esso contiene automaticamente oltre l'80% in peso di nitrato di ammonio (AN)», debbano essere considerate come una presunzione consolidata che consente di concludere che, se il prodotto di cui trattasi (concime al nitrato di ammonio) contiene almeno il 28% di azoto (N), allora il suo tenore di nitrato di ammonio (AN) è sempre superiore all'80%.

2. Se tale presunzione si applichi ai nuovi tipi di prodotti interessati indicati nel regolamento n. 945/2005, vale a dire ai concimi NPK con un tenore di azoto (N) pari o superiore al 28% in peso, un rapporto tra azoto ammoniacale e azoto nitrico all'incirca di 1:1 e un tenore di fosforo (P) e/o potassio (K) non superiore al 12% in peso, ad esempio il concime NPK 30-4-4 oggetto della presente controversia.
3. In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, se la succitata presunzione prevista nel regolamento n. 945/2005 sia giuridicamente vincolante, nel senso che è possibile fondarsi su di essa per classificare nei codici TARIC i concimi NPK menzionati [alla seconda questione] e ai fini dell'applicazione delle vigenti misure (dazio antidumping), benché l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 945/2005 [e, parimenti, l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera c), del regolamento n. 999/2014 in vigore all'epoca dell'espletamento delle procedure di importazione controverse] colleghi l'imposizione del dazio antidumping definitivo non al tenore dell'elemento chimico azoto (N) in un prodotto, ma al tenore del composto chimico nitrato di ammonio (AN) e al tenore di fosforo e potassio in un prodotto.
4. Se, ai fini della classificazione nei codici TARIC dei concimi NPK menzionati [alla seconda questione] e ai fini dell'applicazione delle misure in vigore (dazio antidumping) – tenuto conto degli obiettivi indicati nei considerando 35 e 36 del regolamento n. 945/2005 di applicare le misure in vigore ai nuovi tipi di prodotti sulla base del principio di proporzionalità e di semplificare il regime doganale e l'applicazione delle aliquote di dazio adeguate corrispondenti al quantitativo di prodotto di cui trattasi incorporato nel composto –, se si possa calcolare (determinare) il tenore di nitrato di ammonio di tali concimi basandosi sulla presunzione menzionata [alla prima questione]. In altri termini, una volta determinato il tenore di azoto (N) nei concimi NPK cui fa riferimento [la seconda questione] (sulla base dei documenti forniti dall'importatore in sede di sdoganamento o durante i test di laboratorio), se il tenore di nitrato di ammonio [Or. 6] sia calcolato (determinato) in ragione del rapporto tra tenore di nitrato di ammonio (AN) e tenore di azoto (N) indicato nel considerando 20 del regolamento n. 945/2005, che dipende dal peso atomico degli elementi ed è di 2,86, senza effettuare alcun ulteriore test di laboratorio per determinare l'esatto tenore di nitrato di ammonio.

– sospendere l'esame del ricorso della ricorrente (omissis) sino alla pronuncia della decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale o di un'altra decisione che pone fine al procedimento dinanzi ad essa.

(omissis)

[riferimenti al diritto processuale nazionale e nomi dei membri della commissione per il contenzioso tributario]

DOCUMENTO DI LAVORO